



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA**

Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione
- Art. 4 - Direzione della Scuola
- Art. 5 - Consiglio della Scuola
- Art. 6 - Ammissione
- Art. 7 - Posti in soprannumero per medici veterinari dipendenti di enti pubblici convenzionati
- Art. 8 - Tasse
- Art. 9 - Fondo di funzionamento
- Art. 10 - Frequenza e modalità di rilevazione delle presenze
- Art. 11 - Copertura assicurativa
- Art. 12 - Trasferimento
- Art. 13 - Rinuncia
- Art. 14 - Rete formativa
- Art. 15 - Formazione all'estero e fuori rete formativa
- Art. 16 - Formazione e attività didattica
- Art. 17 - Ordinamento e offerta formativa
- Art. 18 - Incarichi di insegnamento
- Art. 19 - Valutazione e certificazione di qualità della didattica
- Art. 20 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo
- Art. 21 - Esame di Diploma
- Art. 22 - Disposizioni finali



TITOLO I - AMBITI DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il funzionamento e le procedure operative delle Scuole di Specializzazione sono disciplinati dalle seguenti norme:

- *D.R. 15 marzo 2012 Statuto dell'Università degli Studi di Milano, modificato con D.R. 24 luglio 2018 e D.R. 4 maggio 2020;*
- *D.R. 23 dicembre 2013 Regolamento generale di Ateneo, modificato con D.R. 18 maggio 2020;*
- *D.R. 4725/2022 del 24 ottobre 2022 Attivazione e Regolamento Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali;*
- *D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";*
- *Legge 341/1990 "Riforma degli Ordinamenti Didattici e dei Corsi di Perfezionamento";*
- *D. M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";*
- *Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";*
- *D.M. 27 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria"; pubblicato in G.U. n. 137 del 15/06/2006 – Suppl. Ordinario n. 146;*
- *D.M. 5 agosto 2021 "Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" pubblicato in G.U. n. 228 del 23/09/2021;*
- *D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;*
- *Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";*
- *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*
- *Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";*
- *Legge 12 aprile 2022 n. 33 "Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".*



TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 - Direzione della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne ha la responsabilità, ne promuove e coordina le attività, convoca il Consiglio e lo presiede.
2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. 27 gennaio 2006 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Milano inquadrato in uno dei settori scientifico disciplinari delle discipline specifiche della tipologia della Scuola.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola nella composizione limitata ai docenti di ruolo, considerati anche quelli cui è già stato assegnato l'incarico didattico per gli anni non attivati, e ai rappresentanti degli specializzandi. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dei settori scientifico disciplinari delle discipline specifiche della tipologia della Scuola che fanno parte del Consiglio della Scuola. La candidatura alla carica di Direttore dovrà essere avanzata almeno 15 giorni prima della seduta convocata dal Decano.
4. Le votazioni del Direttore sono indette dal Decano della Scuola e si svolgono di norma tramite procedura telematica. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga il quorum indicato si procede con una seconda votazione nella quale il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora anche in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali.
6. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.
7. Il Direttore di ciascuna Scuola può designare un Vicedirettore che lo supplisca in caso di impedimento o assenza.
8. Ove la numerosità del corpo docente del settore scientifico disciplinare specifico della tipologia della Scuola lo consenta, il Consiglio della Scuola, nel favorire una rotazione di tale carica accademica, prevede, di norma, l'elezione di docenti mai eletti. Si esclude da tale fattispecie il rinnovo del secondo mandato.
9. Il Direttore, in situazioni di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.
10. Non si può essere Direttore di più di una Scuola.



Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dai professori, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato e dai professori a contratto, senza diritto di voto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola, nonché da una rappresentanza di 3 specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda gli anni accademici nei quali viene svolto il compito didattico, considerati anche quelli cui è già stato assegnato l'incarico didattico per gli anni non attivati. Ogni Scuola determina le modalità di elezione degli specializzandi.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 27 gennaio 2006 il Consiglio della Scuola prevede almeno un professore di ruolo dei settori scientifico disciplinari delle discipline specifiche della tipologia della Scuola.

3. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola, compresa la proposta di nomina dei docenti e di convenzioni secondo le normative vigenti e si riunisce di norma almeno due volte l'anno.

4. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti compiti:

- elegge, limitatamente ai componenti aventi diritto al voto, il Direttore della Scuola;
- stabilisce il Piano degli Studi del triennio;
- programma le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'Ordinamento della Scuola trasmesse per l'approvazione al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali;
- affida a tutori la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
- può promuovere modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
- propone al Consiglio di Dipartimento convenzioni con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
- autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni all'estero e nazionali di alto livello scientifico e/o professionale per progetti coerenti con le finalità della Scuola.
- valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nulla osta.

In particolare, individua ogni anno il proprio fabbisogno formativo:

- proponendo l'utilizzo in via prioritaria di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali e ad altri Dipartimenti dell'Ateneo;
- attivando bandi per affidi gratuiti e retribuiti ovvero contratti retribuiti e successivamente attribuendone gli insegnamenti. Gli affidi retribuiti e i contratti retribuiti sono a carico dei fondi della rispettiva Scuola di Specializzazione.

5. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione di qualità delle attività formative e di tutorato.

6. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Consiglio della Scuola vengono designati - in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare - con apposita delibera dell'organo deliberante del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali.

7. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio della Scuola sono indette con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi straordinari ed urgenti possono essere convocate anche con 3 giorni di anticipo. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, anche tramite il servizio di posta elettronica, fatta comunque salva l'esigenza di informare in altro modo tutti i componenti del Consiglio che non usufruiscano del servizio in questione o che ne facciano specifica richiesta. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti del Consiglio. Per la



validità delle sedute è richiesto che all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta, fino a un limite di un quinto dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato. Le deliberazioni relative a tematiche specifiche inerenti il profilo professionale e personale dei docenti e quelle legate alla rete formativa della Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con partecipazione limitata ai soli professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

8. Le riunioni del Consiglio della Scuola possono essere convocate anche per via telematica. In questo caso viene trasmessa per posta elettronica, con almeno 2 giorni d'anticipo, ai componenti del Consiglio della Scuola la lettera di convocazione della seduta, indicando giorno, mese ed anno e precisando che la seduta (ordinaria o straordinaria) si terrà con modalità telematica. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. Contestualmente o nei due giorni successivi il Direttore invierà le proposte di deliberazione ed il relativo materiale documentale. Per la validità della seduta telematica occorrerà che la maggioranza dei componenti del Consiglio della Scuola partecipi alla sessione telematica. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato. Le deliberazioni relative a tematiche specifiche inerenti il profilo professionale e personale dei docenti e quelle legate alla rete formativa della Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con partecipazione limitata ai soli professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

La validità delle deliberazioni necessiterà che la maggioranza dei votanti esprima, mediante un messaggio di posta elettronica, il proprio voto (favorevole, contrario o astenuto) su ciascun punto all'ordine del giorno. Ciascun componente, qualora lo desideri, potrà far pervenire al Direttore, nel medesimo termine, dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. Il Direttore e il Segretario redigeranno il verbale della seduta in via telematica, contenente i nomi dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, con le eventuali dichiarazioni.

9. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono custoditi presso la Direzione della Scuola, inviati al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali e resi disponibili ai componenti del Consiglio.

TITOLO III - AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 6 - Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area veterinaria avviene in conformità alla normativa vigente recepita nei bandi di ammissione.

2. Il numero dei posti disponibili da bandire annualmente è stabilito per ogni ciclo dal Consiglio della Scuola.

3. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area veterinaria è riservata a coloro che, entro i termini per la presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso della laurea in Medicina Veterinaria ante D.M. 509/99 o di una laurea specialistica (classe 47/S) in Medicina Veterinaria o di una laurea magistrale (classe LM-42) in Medicina Veterinaria e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

4. La Scuola di Specializzazione si può avvalere di una o più borse di Ateneo, del Dipartimento a cui la Scuola afferisce e/o borse eventualmente finanziate da Enti pubblici o privati. I criteri per l'assegnazione delle borse di studio sono declinati nel relativo bando di ammissione.

5. La tipologia e i contenuti delle prove di esame del concorso di ammissione sono decisi annualmente dalle singole Scuole. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei.

6. Il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso.



7. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è compatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari, Dottorati di Ricerca secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 7 - Posti in soprannumero per medici veterinari dipendenti di enti pubblici convenzionati

1. In aggiunta ai posti ordinari, nel limite del 30%, è stabilita, ai sensi del DPR 162/82, art. 2, una riserva di posti per il personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall'art. 39 della legge 23/12/1978 n. 833, a condizione che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità di ammissione.

Per tali candidati, i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'Amministrazione medesima che il dipendente svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta e che l'Amministrazione stessa consente a far svolgere al medico veterinario dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola.

2. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale. I candidati, inoltre, per essere ammessi, devono averne fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 8 - Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Medico Veterinario in formazione specialistica che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Art. 9 - Fondo di funzionamento

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione destina un apposito stanziamento per il funzionamento delle Scuole destinato alla formazione degli specializzandi.

2. Il Direttore relaziona annualmente al Consiglio di Scuola in merito all'utilizzo del predetto stanziamento.

Art. 10 – Frequenza e modalità di rilevazione delle presenze

1. La frequenza alle normali attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria per almeno il 70 % dell'offerta formativa didattica e quella professionalizzante e di tirocinio.

2. L'impegno richiesto al medico veterinario in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività didattiche frontali sia di quelle professionalizzanti.

3. Le modalità di accertamento della frequenza comprendono, senza differenza fra le diverse tipologie di insegnamento e attività formative:

- la verifica dell'avvenuta frequenza di tutti gli insegnamenti mediante registrazione della presenza ai singoli corsi;



- la verifica dell'avvenuta partecipazione alle altre attività previste (seminari, conferenze, sopralluoghi, tirocini, eventuali stages, ecc.), mediante registrazione della presenza alle singole attività.
- 4. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della scuola o da un suo delegato.
- 5. Le assenze, entro il limite del 30 %, tenuto conto dell'obbligo formativo di cui al punto 1 dell'Art. 11, dovranno essere preventivamente comunicate al Direttore della Scuola di specializzazione o a un suo delegato, affinché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- 6. Le assenze per malattia e quelle legate alla tutela della gravidanza e della maternità determinano la sospensione della formazione.
- 7. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.
- 8. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico veterinario in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
- 9. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Art. 11 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell'Ente convenzionato per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste. L'Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 12 - Trasferimento

1. Il trasferimento in entrata deve essere comunicato dal medico veterinario in formazione specialistica alla Direzione della Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Milano e al competente ufficio dell'amministrazione 1 mese prima della conclusione dell'anno di corso a cui è iscritto. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
2. La domanda di trasferimento deve essere corredata del "nulla osta" rilasciato dall'Università di provenienza.
3. Il Consiglio della Scuola valuta la congruenza delle attività formative già effettuate dallo specializzando che richiede il trasferimento.
4. Il trasferimento in uscita è possibile previo nulla osta da parte dei Consigli delle Scuole interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all'ufficio dell'amministrazione centrale. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile. È altresì responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, nella sua autonomia, dalla sede universitaria per la quale chiede il trasferimento.
5. Il trasferimento è consentito esclusivamente al completamento delle attività formative previste per l'anno in corso.
6. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di



Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.

Art. 13 - Rinuncia

1. Il medico veterinario in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO IV - FORMAZIONE

Art. 14 - Rete formativa

1. Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.

In base alla loro tipologia funzionale si distinguono:

- **strutture universitarie:** di norma strutture della tipologia della Scuola di Specializzazione a direzione universitaria;
- **strutture convenzionate:** di norma strutture convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività pratica richiesta per la formazione degli specializzandi;

2. Il medico veterinario in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il medico veterinario in formazione specialistica è tenuto a partecipare alle attività didattiche previste ed a frequentare le strutture universitarie e quelle con cui la singola Scuola è convenzionata con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

4. Al Responsabile di ogni Struttura convenzionata presso la quale il medico veterinario in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento. La definizione delle attività e la verifica dell'adeguatezza del singolo allievo allo svolgimento delle prestazioni consentite deve essere definita dal tutore, in accordo con il Responsabile della formazione designato dall'Ente.

Art. 15 - Formazione all'estero e fuori rete formativa

1. Sono possibili periodi di formazione presso Strutture estere e nazionali di alto livello scientifico e/o professionale, previa approvazione del Consiglio della Scuola, da richiedersi almeno tre mesi prima della partenza del medico veterinario in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. Nella domanda di periodo di formazione presso altra Struttura dovranno essere precisati, oltre la sede, la figura del supervisore locale, gli obiettivi formativi da perseguire e l'esistenza di un eventuale progetto collaborativo fra le due Istituzioni. La copertura assicurativa deve essere a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, al medico veterinario in formazione specialistica.

2. I rapporti di collaborazione con le strutture estere e nazionali saranno definiti mediante specifici accordi che verranno concordati di volta in volta con ciascuna sede ospitante.



TITOLO V REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 16 - Formazione e Attività Didattica

1. Le scuole di specializzazione di Area Veterinaria deliberano relativamente a:
 - il programma e il percorso formativo del triennio;
 - le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
 - i criteri per la valutazione dei veterinari in formazione specialistica nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione;
 - modalità di verifica delle presenze dei medici veterinari in formazione specialistica;
 - i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti;
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - gli obiettivi formativi;
 - le attività professionalizzanti che il veterinario in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo una concertazione e un coordinamento preventivo con la struttura facente parte della rete formativa (progetto formativo);
 - la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture convenzionate facenti parte la rete formativa;
 - l'eventuale frequenza presso strutture esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero, legata a esigenze particolari inerenti alla formazione specifica del veterinario in formazione specialistica.
3. Il veterinario in formazione è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.
4. Le attività formative professionalizzanti previste dagli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione si svolgono presso le strutture della rete formativa, individuate come idonee per lo svolgimento delle attività stesse.
5. La formazione specialistica implica la partecipazione alle attività didattiche e professionalizzanti previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici.
6. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza del veterinario in formazione specialistica all'inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati, quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del veterinario stesso.
7. Ogni attività formativa professionalizzante del veterinario in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori che, nel caso di strutture convenzionate della rete formativa della Scuola, sono afferenti alle strutture stesse presso le quali il veterinario in formazione è assegnato.
8. Le attività e gli interventi effettuati dal veterinario in formazione specialistica sono concordati dal Consiglio della scuola con i tutori incardinati nelle strutture universitarie e convenzionate presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono illustrati, certificati e controfirmati dal veterinario in formazione specialistica su un apposito libretto personale a cura del responsabile della Struttura presso la quale il veterinario in formazione specialistica espleta le attività.



Art. 17 - Ordinamento e offerta formativa

1. I Consigli delle Scuole redigono l'offerta formativa secondo gli ordinamenti didattici approvati dal D.M. del 27 gennaio 2006 e, specificatamente per la Scuola di Specializzazione Scienze e Medicina degli Animali da Laboratorio, anche secondo le modalità previste dal D.M. 05 agosto 2021 "Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".

2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo di apprendimento, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento del titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti identificati dai settori scientifico disciplinari.

Art. 18 - Incarichi di insegnamento

1. Il Consiglio della Scuola approva il piano formativo e le proposte di copertura dei relativi insegnamenti.

2. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l'anno di riferimento è l'anno accademico in corso.

Art. 19 - Valutazione e certificazione di qualità della didattica

1. Le Scuole di specializzazione potranno dotarsi di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole.

TITOLO VI - VALUTAZIONE

Art. 20 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola dispone di un sistema di valutazione con cui, periodicamente e in maniera documentata, il medico veterinario in formazione viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. Alla fine di ogni anno lo specializzando deve sostenere un esame per il passaggio all'anno di corso successivo.

2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da una Commissione composta da 3 docenti nominata dal Consiglio della Scuola e approvata dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili, tenuto adeguatamente conto delle valutazioni dei tutor come riportate nel libretto dello specializzando. Possono far parte della Commissione didattica di profitto anche docenti ed esperti esterni titolari di insegnamento.

3. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

4. La Scuola dovrà dare comunicazione dell'esito dell'esame di profitto entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

Art. 21 - Esame di diploma

1. Il veterinario in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale in una delle due sessioni ordinarie previste nell'anno



accademico di riferimento. La Scuola garantisce una sessione straordinaria di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a. Malattia
- b. Caso fortuito o forza maggiore

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata. I relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Milano esperti di una delle materie previste dal piano di studio.

6. Le commissioni sono nominate dai Direttori delle Scuole stesse e sono composte da non meno di cinque e non più di sette membri dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della Commissione è il Direttore della Scuola di Specializzazione.

7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

8. Il medico veterinario in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

9. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è proposto dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Le eventuali modifiche a tale regolamento seguono lo stesso iter.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.